PAG.

IV LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GENNAIO 1964

### COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

II.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1964

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TRUZZI

INDICE	
PAG.	
Comunicazioni del Presidente:	
Presidente	
Sui lavori della Commissione:	
Presidente 8	
FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricol-	
tura e foreste 8	
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o av- versità atmosferiche. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Se- nato). (742);	
Miceli ed altri: Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal maltempo. (Urgenza) (210) 8	
Presidente . 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22	
DE LEONARDIS, Relatore 9, 11, 16	
Magno 10, 11, 12, 13, 22	
Sponziello	
SERENI	
CERUTI CARLO	
IMPERIALE	
Ferrari Aggradi, Ministro dell'agricol-	
tura e foreste	
LEOPARDI DITTAIUTI	
RADI	
AVOLIO	

<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approva zione):	<b>!</b> -
Autorizzazione di spesa a favore del fond	-
di rotazione previsto dal Capo III dell	a
legge 25 luglio 1952, n. 942. (615) .	. 22
PRESIDENTE	26, 27
Franzo, Relatore 22, 2	3. 25
FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricol	!-
tura e foreste	
SERENI	
IMPERIALE	
Ognibene	
DE LEONARDIS	
LEOPARDI DITTAIUTI	. 24
Magno	5, 27
Sull'ordine dei lavori:	
CERUTI CARLO	. 27
Presidente	
Votazione segreta:	
Presidente	. 27

#### La seduta comincia alle 9,50.

OGNIBENE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di iniziare i lavori di questa prima seduta della nostra Commissione dopo la recente for-

mazione del Governo, sento il dovere di precisare i motivi di questa convocazione. Gli onorevoli colleghi sanno che il Presidente, onorevole Belotti, è stato chiamato a ricoprire la carica di Sottosegretario di Stato per il tesoro e, pertanto, attualmente la Commissione è priva di Presidente, la cui elezione è prevista, peraltro, nella seduta che si terrà il giorno 21 prossimo.

Di fronte all'urgenza di certi provvedimenti e all'insistenza di molti colleghi, ho ritenuto così, nella mia qualità di Vice presidente anziano, di dover convocare la Commissione; e ciò soprattutto in ordine al disegno di legge concernente le provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o da avversità atmosferiche e ad alcune questioni relative al « Piano verde ».

È del tutto evidente che, se non fossero intervenute queste circostanze particolari, non avrei convocato la Commissione. Ho, comunque, la speranza che non ci troveremo di fronte a problemi controversi per quanto concerne i provvedimenti posti all'ordine del giorno ed io mi auguro che vi sia l'accordo da parte dei membri della Commissione.

Comunico, inoltre, che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Miceli è sostituito dal deputato D'Alessio.

Per la nomina del collega Belotti a Sottosegretario di Stato, ritengo di interpretare il pensiero unanime della Commissione rivolgendo gli auguri più cordiali e più fervidi nello svolgimento dei suoi compiti di Governo.

Colgo l'occasione, altresì, per comunicare che il Segretario della nostra Commissione, dottor Aldo Verdirosi, è stato destinato alla V Commissione Bilancio. A sostituirlo è stato chiamato il dottor Nino Valentino. Ad entrambi rivolgo l'augurio di buon lavoro.

#### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero rivolgere il saluto della Commissione al Ministro dell'agricoltura e foreste onorevole Ferrari Aggradi e al sottosegretario onorevole Cattani che sono oggi qui presenti per la prima riunione di questa sessione della nostra Commissione. Poiché il Ministro Ferrari Aggradi ha espresso il desiderio di rivolgere un saluto alla Commissione, gli dò, senz'altro, la parola.

Commissione, gli dò, senz'altro, la parola. FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevoli colleghi, prima di tutto ringrazio l'onorevole Truzzi per le cortesi e gradite espressioni usate nei miei confronti. Desidero inoltre dire che sono lieto di essere presente a questa riunione sia per

l'importanza dei problemi in esame, sia anche per rivolgere personalmente il mio saluto cordiale, che vuole essere un impegno di collaborazione aperta e costruttiva e l'espressione del mio augurio fervido, ai membri della Commissione per il raggiungimento di una sempre più stretta collaborazione tra Commissione e Ministero che considero assolutamente indispensabile.

La nostra agricoltura si trova di fronte a problemi veramente gravi ed io credo che essa possa essere considerata un po' come il pubblico ministero della programmazione, nel senso che la programmazione, tutta la programmazione potrà essere veramente valida solo se riuscirà a risolvere i problemi agricoli che sono tanti e così vasti.

Per raggiungere questo essenziale ed importante obiettivo dobbiamo cercare alla luce di nuove impostazioni, di nuove strade, il modo migliore per risolvere questi gravi problemi che, confido, potranno essere risolti attraverso il massimo impegno di tutti e particolarmente del Ministero.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per le cordiali espressioni e da parte mia ritengo di poter affermare che la Commissione farà tutto il possibile, in uno spirito di collaborazione massima, per raggiungere un costante miglioramento del settore agricolo.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (742); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal maltempo (Urgenza) (210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: "Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ", già approvato dal Senato; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Miceli, Sereni, Romagnoli, Busetto, Antonini, Beccastrini, Bo, Corrao, D'Alessio, Di Mauro Luigi, Giorgi, Golinelli, Gombi, Grezzi, Magno, Marras, Monasterio, Napolitano Luigi, Ognibene, Tognoni e Villani: "Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal maltempo".

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole in ordine al

disegno di legge governativo mentre ha espresso parere contrario sulla proposta di legge Miceli ed altri.

Il Relatore, onorevole De Leonardis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, Relatore. Onorevoli colleghi, come è stato testé affermato, la nostra Commissione si trova di fronte ad un provvedimento molto atteso dalla gente dei campi e particolarmente dalle aziende che hanno subito danni durante l'annata decorsa, perché il provvedimento stesso concerne l'adozione di misure a favore delle zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Già ho avuto l'onore, nella passata legislatura, di svolgere la relazione sulla legge fondamentale che, per l'accoglienza che ha avuto da parte dei coltivatori e produttori agricoli, ha sancito la sua positività nel venire incontro agli eventi eccezionali che hanno turbato il bilancio delle aziende. In sede di discussione di quella legge, si manifestò l'auspicio di far rivivere quella legge con impinguamenti dei capitali ad ogni eventuale e deprecata ripetizione degli eventi calamitosi. In questi ultimi tempi si sono verificate in maniera ampia quelle calamità e avversità atmosferiche e la legge, per la parte che poteva essere applicata anche senza il finanziamento di determinati capitoli, ha agito regolarmente.

Perciò credo che possiamo accogliere con consenso questo disegno di legge che finanzia particolari capitoli della legge in questione.

Desidero, ora, sottolineare che questo disegno di legge si divide in due parti: la prima parte concerne il finanziamento di alcuni provvedimenti finanziari della legge n. 739 del 1960; la seconda parte riguarda alcune modifiche che sono state ritenute opportune per il miglior funzionamento della stessa legge. Di queste, vi è una norma, riguardante la modifica di un articolo, la quale, a mio parere, anziché favorire l'applicazione della legge, la peggiora e crea grossi problemi di natura finanziaria.

Il disegno di legge prende in considerazione i danni provocati da eccezionali calamità naturali verificatesi a partire dal 1º marzo 1962 e la sua durata è prevista fino all'entrata in vigore della legge stessa. La spesa, prevista globalmente in 12 miliardi, è ripartita secondo un criterio che ritengo equo.

L'articolo 1 stanzia, infatti, per la concessione di contributi che riguardano diverse situazioni, tre miliardi in ragione di 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64 e di 1 miliardo per l'esercizio 1964-65; due miliardi

(uno per l'esercizio finanziario in corso e uno per l'esercizio 1964-65) per gli interventi di cui all'articolo 8 della legge n. 739; un miliardo è previsto per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge; un finanziamento per un miliardo è previsto per la concessione agli E.C.A., da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate. L'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge prevede, a mio parere, molto opportunamente, la facoltà al Ministero dell'agricoltura di assegnare agli organi periferici del Ministero stesso anche lo stanziamento previsto dal comma a) dell'articolo i riguardante la quota dell'esercizio 1963-64: e questa disposizione è molto logica perché l'intervento previsto dall'articolo 1 in tanto è efficace in quanto è tempestivo.

L'articolo 2 del disegno di legge stanzia, poi, 5 miliardi in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ed ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gii scopi e con i criteri previsti dall'articolo 5 della legge n. 739.

Vi sono poi altri articoli che riguardano modifiche ad alcune norme della legge n. 739. L'articolo 3, per esempio, prevede la variazione del primo comma dell'articolo 5 della citata legge: questa modifica mi pare peggiorativa, perché fa sorgere problemi di natura finanziaria non facilmente affrontabili, ed è formulato, inoltre, con una dizione molto generica la quale, più che allargare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, può dare adito anche ad arbitrî, ingiustizie e, a seconda del criterio di interpretazione, ad un'applicazione restrittiva della legge, mentre è assolutamente necessario un criterio che consenta un'applicazione uniforme della legge in tutto il territorio. Credo, perciò, che sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 3 e ripristinare l'originale articolo della legge n. 739 del 1960.

L'articolo 4 prevede la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge n. 739, il quale suonava così: « Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'amministrazione finanziaria con la collaborazione, ove occorra, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste ». Que-

sta dizione aveva dato adito ad alcuni inconvenienti. Infatti, la legge n. 739 prevede il ricorso agli ispettorati agrari per la constatazione dei danni, ma la collaborazione dell'amministrazione finanziaria con gli ispettorati predetti, per ragioni di sollecitudine, non è avvenuta, per cui si è ritenuto di rendere obbligatoria tale collaborazione mediante la seguente modifica: « Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'amministrazione finanziaria d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli ispettorati ripartimentali delle foreste ». Con questo dettato si evita l'inconveniente verificatosi in passato: che l'ispettorato agrario alcune volte ha individuato la zona colpita dalle avversità in una determinata circoscrizione, mentre l'amministrazione finanziaria ne ha individuata un'altra. A volte si è anche verificato che, fra quelle colpite, sono state incluse anche zone non toccate affatto dalle avversità. Insomma, per evitare simili inconvenienti e spereguazioni, è necessario che si abbia certezza di criteri di applicazioni.

L'articolo 5 contiene una modifica che potrebbe sembrare soltanto formale, mentre è sostanziale. L'articolo 11 della legge n. 739 prevedeva la possibilità che intervenisse la sospensione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e delle sovraimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni: secondo la nuova dizione, questa sospensione diviene automatica e obbligatoria e non occorrerà neppure un decreto del Ministero delle finanze. È stato inserito, poi, un altro criterio, cioè che la sospensione automatica debba riguardare anche il pagamento dei contributi per la Cassa mutua malattia coltivatori diretti e della pensione.

Quindi, in attesa che il Ministero dell'interno possa erogare agli E.C.A. contributi e finanziamenti perché a loro volta possono sostituire i contributi dei coltivatori, con l'articolo 5 di questa legge è prevista la sospensione automatica del pagamento di questi contributi da parte dei coltivatori.

L'articolo 6, nelle contribuzioni da parte del Ministero dell'interno agli E.C.A., aggiunge ai contributi per la Cassa Mutua, anche quelli per le pensioni.

L'articolo 7 allarga l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 739 aggiungendo a quest'ultimo le due seguenti alinee: « anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie », venendo in tal modo incontro ad una richiesta avanzata, per l'interpretazione della

legge stessa, da alcuni gruppi, compreso il nostro.

L'articolo 8 riguarda il finanziamento della legge, finanziamento che si ottiene con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Poiché, come gli onorevoli colleghi sapranno, la Commissione Bilancio ha dato voto favorevole al disegno di legge in oggetto, spero che tutti vorranno votarlo in senso positivo.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole De Leonardis per la sua relazione, dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO. Poiché il Relatore propone in sostanza un emendamento al testo elaborato dal Senato, (il che significa che la legge deve tornare a quel ramo del Parlamento) annunzio che presenteremo anche noi degli emendamenti; chiedo inoltre che il Relatore si pronunzi anche sulla proposta di legge Miceli ed altri.

PRESIDENTE. Questa è senza dubbio, almeno rispetto agli accordi presi in precedenza, una novità!

MAGNO. Ma è preceduta da un'altra novità: la proposta di emendamento dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pur non intendendo privare la Commissione della sua piena sovranità, devo nuovamente ricordare che sono stato incaricato di presiedere questa Commissione per l'esame dei due disegni di legge all'ordine del giorno essendo rimasti d'accordo che la proposta di legge Miceli sarebbe stata inclusa solo formalmente e che veniva abbinata agli altri provvedimenti perché trattavasi di materia analoga. Ripeto, ancora una volta, che ho accettato di assumere la presidenza della Commissione unicamente perché si trattava di argomenti urgenti e perché ci si era, in un certo senso, impegnati a non far sorgere dissensi in seno alla Commissione.

È evidente che se il problema si pone in termini diversi la natura stessa di questa seduta viene a cambiare.

MAGNO. Devo riconoscere, purtroppo, che quando sono andato con gli onorevoli Miceli ed Ognibene dal Presidente della Camera per chiedergli di convocare la Commissione ancora prima che si procedesse all'elezione del nuovo Presidente della Commissione, abbiamo tutti commesso un errore di previsione. Infatti abbiamo assicurato il Presidente che avremmo approvato questa legge senza indugio, non aspettandoci, evidentemente, proposte di emendamenti. È chiaro tuttavia che se

l'onorevole De Leonardis dovesse ritirare la sua proposta anche noi non insisteremmo più nella presentazione di altri emendamenti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La mia proposta, onorevole Magno, non cambia niente; essa ha il solo scopo di rendere più funzionale la legge.

Ripeto, non si tratta di approvare modifiche sostanziali e quindi non si cambia la sorte del provvedimento. Se approveremo l'articolo 3 così come trasmesso dal Senato non avremo legiferato bene, a mio avviso, perché, intanto, la legge viene peggiorata, ma soprattutto non si dà, in pratica il contributo alle aziende danneggiate.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole De Leonardis, mi pare che vi sia però una via d'uscita. I colleghi evidentemente potranno intervenire nella discussione e quindi nulla vieta che essi potranno fare in merito osservazioni e rilievi; spetterà poi alla X Commissione e soprattutto al Ministro responsabile considerare ciò che sarà possibile fare in questo senso per migliorare il provvedimento approvato dal Senato.

Se si rimane in questa intesa, la discussione potrà proseguire.

MAGNO. È bene pronunciarsi anche sulla proposta di legge Miceli ed altri!

PRESIDENTE. Come Presidente devo attenermi formalmente all'ordine del giorno e non posso derogare dal Regolamento. Nulla vieta ai colleghi di fare le proposte che vorranno nel corso della discussione.

MAGNO. Noi ribadiamo il nostro dissenso. SPONZIELLO. Le osservazioni dell'onorevole Relatore meritano una certa considerazione da parte nostra. Tuttavia, pur rendendoci conto della situazione attuale di bilancio come delle ultime notizie sulla volontà del Governo di arginare la spesa per cercare di portare ordine nell'economia del paese, cioè a dire, pur rendendoci conto della misura degli stanziamenti, non possiamo non prendere atto che è in atto un tentativo di limitazione di spesa nel quadro generale delle possibilità che il bilancio dello Stato consente in questo momento. Ma, malgrado questa difficoltà di bilancio, bisogna però che siamo tutti d'accordo nell'affermare che quanto stanziato non può certamente sodisfare le esigenze delle aziende colpite da calamità atmosferiche.

Superato questo difetto della sostanza, a noi pare che la legge presenti anche qualche difetto sia per quanto riguarda l'immediatezza di applicazione che per ciò che concerne la certezza di applicazione stessa. Il difetto di applicazione lo si evince dall'ultimo capoverso dell'articolo 1, laddove si dice che « la somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura anche nel corso dell'anno finanziario 1963-64 ». Ora per ovviare all'inconveniente la Commissione dovrebbe quanto meno con un ordine del giorno far sì che le misure necessarie siano adottate dagli organi periferici immediatamente.

Ma soprattutto l'articolo 3 – come ha rilevato l'onorevole Relatore – merita una particolare attenzione. Ritengo che non dobbiamo preoccuparci se la legge verrà rinviata al Senato per la modifica dell'articolo 3. Infatti, l'articolo 3 nella sua generica espressione è una disposizione un po' arbitraria, la cui incertezza determina una insicurezza nell'applicazione tanto che noi potremmo avere addirittura interpretazioni arbitrarie e diverse in province ed ispettorati con situazioni analoghe di danno subìto. Non faremo certo bella figura approvando il disegno di legge così concepito, nonostante la preoccupazione, per quanto legittima, del ritardo di applicazione.

Ritengo perciò che, con la concorde volontà di tutti i Gruppi, si potrebbe giungere ad una modifica dell'articolo 3 proprio perché, ripeto, con la formulazione attuale la legge non può essere varata.

Un altro punto sul quale richiamo la sua attenzione, onorevole Presidente, è quello riguardante l'articolo 8, che si riferisce alla copertura dell'onere finanziario. A mio avviso l'articolo 8 prevede una copertura ipotetica, voglio dire presenta un difetto di certezza di copertura. L'ultimo capoverso, infatti, dice che « all'onere verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale »; cioè all'onere si dovrebbe far fronte con un provvedimento di cui al momento attuale non si sa se abbia o meno fornito una entrata tale da consentire la copertura dell'onere finanziario di cui al disegno di legge che stiamo discutendo.

Anche su questo aspetto riteniamo che qualche chiarimento ci debba essere dato.

MAGNO. Signor Presidente, non possiamo non rilevare che la mancanza di un provvedimento di legge organico per un Fondo nazionale di solidarietà a favore dei contadini colpiti dalle avversità atmosferiche ci mette nell'impossibilità di assicurare interventi tempestivi ed adeguati. Se i contadini dan-

neggiati nella primavera del 1962 avessero dovuto attendere l'intervento, il contributo, il prestito dello Stato per la ripresa produttiva della propria azienda, certamente si sarebbero venuti a trovare nell'impossibilità di farlo, perché noi arriviamo, per molti casi, con due anni di ritardo, e solo se gli uffici periferici del Ministero saranno sollecitati a dare applicazione a questo provvedimento che, secondo la proposta dell'onorevole Relatore, dovrà ancora ritornare all'esame del Senato!

Vogliamo perciò ancora una volta richiamare l'attenzione del Governo e di tutti i colleghi sulla necessità che si arrivi alla istituzione di un Fondo permanente di solidarietà che assicuri immediati interventi a favore di tutti i bisognosi.

Il problema è stato più volte posto all'attenzione del Parlamento e dei Governi che si sono succeduti; non soltanto dalla nostra, ma anche da altre parti politiche. Infatti, nella passata legislatura ci siamo trovati di fronte a proposte di legge di iniziativa comunista, democristiana, socialista, ecc. ed i contadini sanno che esiste questa necessità alla quale si deve far fronte. Riteniamo perciò che sia giunto il momento di affrontare il problema.

Abbiamo presentato per la terza volta una proposta di legge per affrontare e risolvere questi problemi e ci auguriamo che, al più presto, la nostra Commissione possa essere messa in condizione di discutere la questione per sgombrare il terreno della situazione nella quale ci troviamo e per assicurare interventi tempestivi, adeguati e sufficienti.

Riconosciamo, senz'altro, che questo disegno di legge migliora in più punti la legge del 1960, n. 739. Soprattutto l'innovazione contenuta nell'articolo 7 che risolve finalmente un problema tante volte discusso riconoscendo il diritto anche alle aziende agrarie che abbiano subito danni al frutto pendente e alle coltivazioni di ottenere il contributo a fondo perduto. Questa è una rivendicazione molto sentita dai contadini e finalmente con questo provvedimento veniamo incontro a questa giusta rivendicazione.

Importante è anche la modifica contenuta nell'articolo relativo alla sospensione dei contributi che viene a sanare una grave ingiustizia. Infatti, mentre si consentiva a quelli che pagavano i contributi unificati di ottenere la sospensione dei pagamenti con la facoltà di pagarli in 24 rate, lo stesso beneficio non veniva riconosciuto ai coltivatori diretti assoggettati al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Oltre a queste innovazioni però non vi sono altre cose importanti da sottolineare; e bisogna riconoscere che si tratta veramente di ben poco. Pertanto se, come abbiamo detto, un certo miglioramento è possibile riscontrare, non possiamo dire che questo provvedimento, così come è stato approvato dal Senato, possa sodisfare pienamente i contadini, in quanto numerosi e pesanti problemi restano ancora da risolvere.

Entrando poi nel merito, dobbiamo rilevare che lo stanziamento di 12 miliardi è assolutamente insufficiente. Anzi, alcuni deputati comunisti hanno a suo tempo presentato una proposta di legge con la quale si proponeva di stanziare a favore della già citata legge n. 739, successivamente modificata, la somma di 12 miliardi...

PRESIDENTE. Quindi, la cifra da voi richiesta è uguale a quella prevista dal disegno di legge governativo!

MAGNO. Esatto. Però, quella proposta di legge venne presentata in epoca anteriore e ormai siamo giunti nel gennaio del 1964; e poi si possono anche commettere errori di calcolo. Noi, onorevole Presidente, non governiamo. Vi sono state ulteriori calamità, vi sono stati accertamenti più precisi e appare chiaro oggi che occorre un numero di miliardi di gran lunga superiore a quello previsto in quello come in questo provvedimento.

È senz'altro evidente, quindi, che data la esiguità dei mezzi a disposizione sarà ben difficile poter dare applicazione alle norme contenute più volte nella citata legge n. 739 e in questo disegno di legge, per cui ritengo che il Governo debba predisporre al più presto un altro provvedimento che consenta la copertura delle spese previste nel disegno di legge sottoposto in questo momento al nostro esame.

Un altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione del Governo è quello relativo alle categorie cui gli aiuti si riferiscono. Dobbiamo apertamente dire che non comprendiamo perché lo Stato debba intervenire per concedere sussidi ai grandi agrari. È ovvio che le calamità naturali non fanno distinzioni di ceto perché colpiscono tutti, ma ciò non significa che la collettività nazionale debba risarcire anche il grande proprietario agricolo. Se i terreni di un miliardario saranno colpiti da una calamità naturale, penso che tutto il danno si risolverà in una decurtazione dei miliardi da lui posseduti e per giunta di una decurtazione temporanea. Non capisco perché la collettività nazionale dovrebbe sopportare un sacrificio per aiutare questi poveri miliardari, grandi agrari che poi sono quelli che dominano e manovrano nel settore della agricoltura. Quindi, su questo punto, non possiamo essere d'accordo, ed il problema rimane aperto.

Per quanto riguarda la valutazione della entità del danno il Relatore ha manifestato preoccupazioni in ordine alla nuova dizione dell'articolo 3. Ma io credo che non sia necessario emendare questo articolo. Secondo il nuovo testo, infatti, il Ministro dell'agricoltura può interpretare per suo conto, di concerto con il Ministro del tesoro, nel senso di disporre le anticipazioni dando la preferenza ai coltivatori diretti e soltanto quando il danno sia non inferiore al 40 per cento considerando questa misura come limite compromissivo del bilancio economico dell'azienda agricola e dando sempre la preferenza, ripeto ai coltivatori diretti.

Un'altra osservazione si riferisce alla lettera b) dell'articolo 1 e al successivo articolo in merito alle disposizioni relative allo stanziamento di un miliardo a favore del Ministero dell'interno per la erogazione di sussidi a favore dei coltivatori diretti per il pagamento di contributi assistenziali. La questione, come è noto, è stata oggetto di una ampia discussione al Senato e penso che valga la pena di riprenderla anche in questa sede. E proprio opportuno, è proprio indispensabile che sia il Ministero dell'interno ad intervenire? È proprio necessario che siano gli E.C.A. a compilare gli elenchi dei contadini danneggiati cui distribuire questo miliardo?

Noi pensiamo invece che ciò non solo non è necessario ma che sia una cosa da evitare trovando di gran lunga preferibile, per esempio, accreditare la somma agli istituti di credito che si occupano di previdenza e assistenza a favore dei coltivatori diretti, facendo beneficiare questi contadini della sospensione del pagamento dei contributi.

Si avrebbe così una semplificazione: non si chiamerebbero in causa né gli enti di assistenza né il Ministero dell'interno, mentre i contadini non avrebbero bisogno di far domande e si eviterebbero le attese. Il miliardo a disposizione potrebbe andare direttamente alle mutue e all'Istituto di previdenza sociale.

Il nostro Gruppo presentò al Senato due emendamenti tendenti ad affrontare il problema dalla diminuzione della quota di riparto nei contratti associativi per le aziende in questione e il problema della diminuzione dei canoni di affitto. Noi non presenteremmo questi due emendamenti se solo per essi il disegno di legge dovesse ritornare al Senato.

PRESIDENTE. Le ricordo che esiste già una norma concernente i canoni di affitto.

MAGNO. Noi teniamo conto anche della esistenza della norma in questione, ma vogliamo modificarla. Si tratta di due emendamenti che potrebbero divenire due articoli, certamente migliorativi della legge, i quali andrebbero incontro ai contadini danneggiati che siano non proprietari.

SERENI. Vorrei limitarmi ad aggiungere soltanto qualche considerazione riguardante gli scopi che ci proponiamo. Siamo tutti d'accordo che non si tratta soltanto di misure tendenti a realizzare un certo scopo assistenziale a profitto di determinate categorie di cittadini colpiti da calamità: ci troviamo, invece, di fronte alla necessità di assicurare un processo di riproduzione economica disturbato dalle calamità naturali nel settore dell'agricoltura, che ha una funzione propulsiva determinante per tutta l'economia nazionale. Si tratta di evitare che la calamità naturale diventi un elemento di turbamento del processo di produzione. Ora, proprio perché l'elemento assistenziale non è il solo e neppure il principale, il problema della immediatezza e della automaticità dell'intervento ha una importanza basilare. Per questa ragione, anche certi elementi che possono apparire dettati da preoccupazioni di natura sociale hanno invece valore economico. Difatti, non si può dire che in guesta azione siamo mossi da un odio per i miliardari: ma è un fatto che il miliardario ha la possibilità di continuare il processo di riproduzione anche quando viene colpito dalle calamità naturali, perché è in grado di fronteggiare da sé immediatamente l'evento; per il contadino che non ha questa possibilità, le provvidenze che arrivano a due anni di distanza (come oggi avviene) non assicurano, anzi, impediscono il processo produttivo e quindi rimangono senza efficacia. Il denaro occorre subito, appena è avvenuta la calamità, altrimenti si rischia di interrompere il processo produttivo. Anche se fosse enorme il complesso della somma a disposizione dei contadini, il problema di un Fondo di solidarietà nazionale che stabilisca l'intervento autonomamente ed automaticamente, senza la lunga trafila dei provvedimenti necessari, è di importanza capitale. Se si pensa che i nostri emendamenti non siano giusti o realizzabili, che se ne presentino altri: noi chiederemo comunque di nuovo un impegno preciso al Governo, perché presenti un provvedimento che assicuri l'intervento pubblico

automatico, di cui potrà rimanere da determinare la misura complessiva, ma che comunque non richieda di volta in volta provvedimenti di legge. Oggi, i contadini ricevono il danaro o quando sono già riusciti ad arrestare il processo produttivo turbato o quando, piantando tutto in asso, se ne sono andati in città.

Perciò, vorrei, innanzitutto, un preciso impegno del Governo in questo senso. Non è una di quelle questioni alle quali si possa opporre un impegno diverso contenuto nel programma governativo. In una conversazione privata, avuta poc'anzi, il Ministro mi diceva che ci sono problemi di scelte politiche anche dei fondi disponibili: d'accordo, ma qui non si tratta della somma che viene data. Discuteremo poi sulle scelte politiche, ma noi dobbiamo pensare ad un sistema di finanziamento automatico, indipendente dallo stanziamento pubblico.

A parte considerazioni di merito, penso che, indipendentemente dall'entità delle somme stanziate ogni anno per questa calamità, occorrerà un meccanismo automatico, per evitare che i contadini debbano attendere per degli anni. In rapporto con ciò vi è (e mi rifaccio a cose dette dal collega Magno) il problema del finanziamento di questi provvedimenti. È evidente che il finanziamento è insufficiente. Su questo punto vi è un problema di scelte politiche, che dobbiamo affrontare, perché, data l'entità che nel frattempo le calamità naturali hanno assunto, ci troviamo di fronte ad una somma che sembra quasi irrisoria per contadini che attendono i risarcimenti.

CERUTI CARLO. Desidero solo sottolineare l'esigenza dell'immediatezza del provvedimento. Se le preoccupazioni manifestate dal Relatore possono essere superate in sede regolamentare, vorrei proporre l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, per non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Ricordo, poi, un problema sempre dibattuto dai contadini e che consiste nella necessità di istituire un Fondo nazionale di solidarietà per far fronte alle esigenze in caso di calamità atmosferiche. Questo voto è stato raccolto anche dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura e quindi non può non trovare il consenso della Commissione.

IMPERIALE. Nell'esaminare questo disegno di legge dobbiamo avere innanzitutto presente al nostro sguardo la situazione dell'agricoltura italiana. Questa si sviluppa in condizioni veramente depresse. È un settore

del mondo economico e del mondo sociale della nostra Italia che versa ormai da molto tempo in condizioni difficilissime. Ora, se è vero che noi abbiamo intenzione di affrontare un problema di programmazione nazionale, un problema molto vasto, è anche vero – come ha detto il Ministro Ferrari Aggradi – che è indispensabile partire dal settore più depresso, dal settore più stanco, dal settore che produce di meno: e questo è appunto il settore dell'agricoltura.

Nel settore dell'agricoltura italiana dobbiamo tener conto in modo particolare di tutti quei piccoli, modesti operatori (coloni, mezzadri, affittuari, coltivatori diretti) che tenacemente, con passione, sono rimasti attaccati alla terra difendendo, in questo particolare settore della nostra vita economica nazionale, la tradizione ed il patrimonio dei padri.

Circa il fondo di solidarietà per queste categorie veramente depresse è evidente che è indispensabile trovarlo; solo non capisco perché lo si debba realizzare attraverso una nuova legge. Poiché abbiamo già la legge n. 739, che possiamo considerare fondamentale in questo settore, potremmo applicare quella, magari con degli emendamenti. Non è dunque necessario emanare altre leggi; l'indispensabile è, servendosi di questa legge veramente importante, la n. 739, opportunamente emendata, mettere a disposizione i fondi necessari perché la legge stessa diventi operante. Circa l'articolo 3 del disegno di legge n. 742 oggi al nostro esame, esso rappresenta, come ha già giustamente messo in evidenza il Relatore, un peggioramento della legge n. 739. L'articolo 3, infatti, arriva a stabilire addirittura che per poter distribuire alle aziende determinati contributi occorre esaminare le condizioni del loro bilancio economico. In questo modo il ritardo lamentato oggi di due anni correrebbe il rischio di diventare di tre, quattro anni. Quindi, come ha detto il Relatore, o si fissa una determinata percentuale o si torna all'articolo 5 della legge.

In passato molte sono state le incongruenze, le difficoltà di applicazione della legge n. 739. Ad esempio, per quanto riguarda i contributi che possono essere concessi a favore delle aziende danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (articolo 1), pacifica rimane la dizione: « eccezionali calamità naturali », come inondazioni, cicloni, ecc., eventi gravi che danneggiano o distruggono fabbricati, piantagioni, muri, canali, ecc. Non così si

può dire per l'altra dizione: « eccezionali avversità atmosferiche ». Queste possono essere le gelate, le brinate, ecc., cioè avversità naturali capaci di provocare danno alle colture. In questa categoria non possiamo non contemplare i danni provocati dalle persistenti piogge (che sono da inquadrare nelle avversità atmosferiche), tali da rendere inutile la lotta appassionata, tenace e costosa (anticrittogamici, antiparassitari e giornate lavorative) dei piccoli proprietari e dei mezzadri, piogge capaci di provocare per loro caratteristica i danni micidiali della peronospora e dell'oidio, che in anni eccezionali pervengono a distruggere totalmente il prodotto.

Non si comprende perché il Ministero dell'agricoltura chiarendo che « la peronospora e l'oidio colpiscono il prodotto » esclude la possibilità di intervento tramite l'articolo 1, secondo capoverso recita: « possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione del capitale di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti ».

Per prima cosa dobbiamo considerare che la peronospora e l'oidio si manifestano solo in presenza di determinate condizioni (umidità e temperatura). Quando l'umidità (specie quando è persistente) che è da ascriversi fra le avversità atmosferiche, provoca, malgrado ogni più accorta continua lotta, la presenza delle due crittogame, noi possiamo parlare di un danno indiretto, seppur conseguente, ma non possiamo non riconoscere il danno provocato dalla peronospora e dalcircolare del Ministero delle finanze (ufficio tecnico erariale) che contempla tra le avversità la ruggine del frumento, è evidente che se si prende in considerazione quest'ultimo, altrettanto bisogna fare per i danni della peronospora e dell'oidio, derivando pur sempre da avversità atmosferiche.

È altresì da considerarsi che la grandine e la brinata (la prima assicurabile) capaci di apportare un danno diretto alle colture non richiedono impegno di manodopera e conseguenti oneri finanziari, in quanto in una o più occasioni la grandine e la brinata distruggono il prodotto senza o quasi possibilità di lotta da parte del contadino.

La peronospora, al contrario, dovrebbe essere presa integralmente in considerazione come danno provocato da calamità atmosferiche e quindi dovrebbe essere risarcita adeguatamente dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 6, il cui secondo capoverso dovrebbe essere, a mio avviso, così modificato: « I prestiti sono deliberati dagli istituti e dagli enti autorizzati congiuntamente al parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente ».

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei sapere, onorevole Imperiale, se le considerazioni che ella sta facendo in questo momento tendono o meno alla modifica della legge.

IMPERIALE. Onorevole Ministro, è mio intendimento illustrare alcuni punti che vanno chiariti perché si tratta di problemi che sono palpitanti in periferia. D'altro canto questa è la sede più adatta per puntualizzare la situazione. Si vedrà comunque in seguito se si dovrà o meno modificare la legge.

Il capoverso dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato nel senso suaccennato proprio perché una simile formulazione toglierebbe la facoltà agli istituti o enti autorizzati di concedere i prestiti alle ditte di loro gradimento. Bisogna ricordare, infatti, che nel passato, nonostante le numerose raccomandazioni del Ministro, i prestiti sono stati concessi ad libitum e preferibilmente alle grosse ditte, escludendosi nella massima parte, i piccoli proprietari, i mezzadri, i coltivatori diretti ed i compartecipanti.

Dalla provincia di Lecce sono certamente partite numerose segnalazioni con cui si faceva presente la situazione e si reclamavano i provvedimenti del caso. Se noi vogliamo veramente che questi prestiti vadano a beneficio dei bisognosi è necessario studiare il sistema adatto.

Non si è tenuto conto delle vive raccomandazioni rivolte dal Ministro agli istituti di credito agrario, tendenti a preferire le aziende agricole danneggiate da eventi meteorici avversari, con particolare riguardo a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, nella concessione di prestiti di conduzione a modesto tasso di interesse.

Per quanto riguarda l'articolo 7, il cui secondo capoverso dice che i rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli istituti e degli enti mutuanti, bisogna dire che è necessario abolirlo, provvedendo a garantire con un fondo interbancario gli istituti da eventuali opera-

zioni ad esito negativo, altrimenti non si può assolutamente pretendere che gli istituti stessi agevolino le modeste aziende, i coloni ed i coltivatori diretti.

Per quanto riguarda l'articolo 9, desidero fare alcune osservazioni; l'ultimo capoverso di questo articolo afferma che: « Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'amministrazione finanziaria con la collaborazione, ove occorra, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Occorre - come è stato rilevato, anche da parte di alcuni altri colleghi della Commissione - sveltire l'iter delle pratiche, dando facoltà all'amministrazione finanziaria di ogni provincia di espletare su disposizione del Prefetto, subito dopo accaduto il danno, le indagini indispensabili e la documentazione adeguata che, tempestivamente trasmessa ai Ministeri competenti, permetterà la rapida delimitazione del territorio e conseguente decretazione. È evidente che se passano due o tre anni dall'epoca del disastro atmosferico non possiamo essere assolutamente tempestivi nell'aiutare i bisognosi. A questo proposito vorrei attirare l'attenzione del Ministro sulla necessità di una revisione del catasto geometrico particellare per le zone che non figurano aggiornate ed evitare possibili speculazioni da parte dei tecnici inquirenti. Infatti, in sede di applicazione della legge, abbiamo potuto constatare che, per esempio, il seminativo era in pratica vigneto e viceversa. Quindi molto spesso le ditte non conoscono l'entità del danno.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 10, devo dire che il secondo capoverso là dove dice: « Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddette saranno preferite agli altri enti che avessero presentato istanza con l'ottenimento di prestiti nello stesso anno » dovrebbe essere così modificato: « Nella concessione di tali mutui hanno la precedenza assoluta su operazioni richieste da altri enti, i comuni e le province che richiedessero i mutui in conseguenza dello sgravio delle imposte, delle sovraimposte e delle addizionali su aziende colpite da calamità e avversità atmosferiche ».

Infatti, anche questa è una difficoltà enorme per i comuni e le province, tanto è vero che questi mutui non vengono quasi mai concessi e comunque sempre con ritardo. La concessione del mutuo dovrebbe avere la precedenza assoluta per i comuni e le province che hanno concesso sgravio fiscale.

Concludendo, è necessario, signor Presidente, che tutti questi punti, che interessano soprattutto la periferia della nostra agricoltura, devono essere particolarmente considerati e successivamente praticamente realizzati. Solo così la legge che noi porremo in essere avrà la sua efficacia e verrà effettivamente incontro alle esigenze dei nostri contadini.

LEOPARDI DITTAIUTI. Mi permetto rilevare che questo disegno di legge prevede uno stanziamento assolutamente insufficiente per risolvere il problema grave delle aziende agricole colpite da calamità naturali od atmosferiche che sono state, come tutti ben sappiamo, particolarmente frequenti ed imponenti.

Ma vi sono altre perplessità quali quelle accennate dall'onorevole Sponziello, che si riferiscono al reperimento dei fondi oltre che alla loro scarsa entità, per cui mi sembrerebbe alquanto ottimistico dire che il problema sarà più convenientemente risolto a breve scadenza con un piano più organico ed efficiente. Condivido anche l'opinione dell'onorevole Sereni nel senso che lo scopo di questo provvedimento non è tanto uno scopo assistenziale quanto economico e produttivistico; ma proprio per questa ragione ritengo che non debbano farsi discriminazioni tra aziende ed aziende, anche perché oggi come oggi l'agricoltura italiana di miliardi ne produce ben pochi.

Per quanto riguarda poi il testo della legge, a mio modo di vedere, l'articolo 3 non può essere approvato in base all'attuale dizione, per considerazioni varie. Innanzi tutto l'applicazione delle norme contenute in questo articolo 3 potrebbe determinare situazioni quanto mai diverse e disparate e soprattutto non consentirebbe la tempestività dell'intervento che tutti abbiamo riconosciuto al contrario essere assolutamente indispensabile. Gli interventi, per avere valore e significato, debbono essere tempestivi e la loro procedura rapida: cosa che gli adempimenti contenuti nel detto articolo 3, rendono impossibile. Come è possibile un intervento rapido quando si chiede l'esame dei bilanci aziendali per stabilire se quel bilancio abbia compromesso o meno l'andamento economico dell'azienda? Senza dire poi che molte aziende non hanno neppure un bilancio. Ecco perché la norma precedente che stabiliva una percentuale di danno ben precisa sia senz'altro preferibile.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Gli interventi, come era da prevedere, sono stati importanti ed approfonditi. Cosa posso rispondere di fronte all'affermazione che gli stanziamenti

previsti da questo disegno di legge sono insufficienti? Semplicemente constatando che la situazione della nostra agricoltura è tale da chiedere investimenti che non sono mai sufficienti. Questo lo abbiamo detto in tutte le sedi, in Parlamento e fuori. Ed è proprio la anormalità stessa della situazione economica dell'agricoltura ad aggravare questa insufficienza di stanziamenti. Certo, se ci trovassimo di fronte ad una situazione pressoché normale, ossia se il reddito agricolo fosse comparabile a quello degli altri settori, la dinamica degli interventi acquisterebbe una ben diversa prospettiva nel quadro di operazioni più o meno adeguate alla realtà economica e produttiva. Ma così purtroppo non è e bisogna perciò accontentarci di quel tanto che è possibile fare.

Un po' tutti hanno messo in rilievo alcune incongruità contenute nell'articolo 3 e su molte osservazioni concordo pienamente. Debbo però precisare all'onorevole Magno che il meccanismo dell'erogazione non è affidato, come egli mi sembra abbia creduto, esclusivamente all'intervento del Ministro. Il Ministro può disporre l'erogazione di determinati contributi ma soltanto a seguito di una concreta verifica dei bilanci aziendali. E ciò sicuramente non può non essere fonte di sperequazione anche solo a considerare la diversità delle attrezzature delle aziende. Ad esempio, una piccola azienda attrezzata meccanicamente ha un bilancio diverso da chi conduce un'azienda simile servendosi di animali o di attrezzature non aggiornate. Di qui incertezze di valutazione e anche mancanza di obiettività.

Occorre anche dire una parola chiara a proposito delle provvidenze a favore delle aziende medie e grandi. Noi siamo legislatori e sebbene nella nostra attività politica rappresentiamo determinate organizzazioni ed interveniamo per difendere determinati interessi, dal punto di vista di legislatori abbiamo il dovere di ispirarci alla Costituzione. La Costituzione, come del resto tutto l'ordinamento giuridico dello Stato prevedono interventi a favore dei coltivatori, ma non possiamo dimenticare che l'articolo 44 della Costituzione afferma tra l'altro che la legge aiuta la piccola e la media proprietà contadina. E qui occorre intenderci, non dice « tollerà », dice « aiuta ». Occorre senz'altro tenere presente lo stato di maggior bisogno degli imprenditori più deboli dando loro la preferenza, ma non si può dire, come pure è stato detto, che debbono essere esclusi tutti gli altri.

Per quanto concerne il resto si può dire che il dispositivo della legge funziona automaticamente ma io non credo che un fondo di solidarietà possa applicarsi automaticamente. Se non vado errato prima della fine della legislatura, il Sottosegretario Sedati espresse l'opinione che bisognava accelerare l'attività degli Ispettorati agrari per determinare i danni. In quell'occasione fu giustamente osservato che alcuni danni, per esempio quelli agli impianti arborei, possono essère rilevati solo dopo un certo periodo di tempo, quando la nutrizione capillare è giunta ad un punto tale da dimostrare se per caso i rami più lontani dalla radice abbiano subito danni tali da richiedere l'intervento.

Quindi, per ragioni tecniche, i tempi vanno rispettati, pena l'inapplicabilità delle norme. Ora non dobbiamo dimenticare di considerare la carenza verificatasi a causa delle elezioni e di altri motivi non dipendenti dalla volontà del Parlamento.

Per quanto riguarda gli altri problemi, essi riguardano il Governo e perciò non è compito mio rispondere.

Desidero, invece, insistere presso i colleghi del Gruppo comunista perché ritengo proprio obiettivamente indispensabile la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ho ascoltato con molto interesse, oltre che con molta attenzione, gli interventi che si sono susseguiti nella discussione e desidero ringraziare tutti i commissari intervenuti e in modo particolare il Relatore.

Si è parlato innanzitutto dell'utilità e dell'urgenza della legge. Sono d'accordo. La legge è urgente. In questa sede è stato detto, giustamente, che questi provvedimenti sono validi soprattutto se sono tempestivi; e mi duole che, per motivi che non sono attribuibili né a me né ai miei predecessori, questa volta essi non siano stati tempestivi come le popolazioni agricole attendevano e come sarebbe stato utile e doveroso. È proprio questa esigenza di tempestività che mette in risalto l'urgenza di oggi, e perciò sono stato lieto di intervenire: proprio per facilitare l'approvazione della legge da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'utilità, è stato sollevato un problema importante che ho ascoltato con piacere, perché già nel 1958, quando ero Ministro dell'agricoltura, ebbi occasione di interessarmi di questo aspetto: un Fondo permanente che abbia uno scopo produttivistico e non assistenziale. Noi dobbiamo abbandonare la concezione di un'agricoltura

assistita e dobbiamo assicurare invece a questa un reddito adeguato e stabile nel tempo. Abbiamo, però, due nensici di questa stabilità: da un lato, le fluttuazioni dei mercati, che dovremo affrontare, contenere e dominare con l'aiuto e la partecipazione degli agricoltori: dall'altro, i fatti eccezionali, e, in particolare, le avversità atmosferiche. Io ritengo che l'esodo dalle campagne è dovuto in gran parte al fatto che i redditi sono bassi e che a volte sono addirittura mancati per anni interi. Quindi, faccio mio l'auspicio di un impegno in questo senso e credo che la forma dovrebbe essere quella di assicurare stanziamenti di bilancio che non debbano variare di volta in volta in relazione a previsioni o ad accertamenti. Però ritengo anche che, proprio nel quadro della programmazione che è alla base del nostro Governo, noi dobbiamo procedere con un criterio razionale. E questo criterio consiste nell'operare delle scelte. Innanzitutto scelte di carattere generale, in modo che l'agricoltore abbia i mezzi necessari per stabilire le condizioni per un armonico sviluppo tra i vari settori; in secondo luogo scelte da operarsi nell'ambito dell'agricoltura.

Chiedo il vostro aiuto; non per fare ciò che è di competenza degli studiosi, bensì per operare, avendo già indicato le cose utili, una correlazione tra le cose utili e i mezzi disponibili.

Auspico che, aumentando le nostre risorse e procedendo sulla strada di una economia programmata, noi potremo inquadrare bene il problema.

Venendo alla legge in esame, debbo dire che a me è dispiaciuto questa mattina far presente l'esigenza di una modifica della legge, con particolare riguardo agli articoli 3 e 7. L'articolo 3 inserisce un criterio nuovo, cioè esclude il limite dei danni superiori al 40 per cento per ottenere il diritto alla provvidenza; l'articolo 7 accorda, anzi conferma, al Ministero la facoltà di dare i contributi non soltanto per danni alle strutture ma anche per esigenze di conduzione.

Spero di poter impostare chiaramente la nostra tesi su alcuni criteri che debbono guidare in modo certo l'azione dello stato democratico. Mi auguro che la politica dell'agricoltura abbia, tra le tante cose, queste due garanzie: quella della chiarezza e quella della non discrezionalità. Uno Stato è moderno nei limiti in cui sa dare chiarezza alla propria azione e alle proprie cose. Ma uno Stato è in progresso solo quando abbandonerà criteri discrezionali, per dare a tutti certezza

obiettiva. Perciò queste due modifiche introdotte dal Senato mi turbano: perché si è allargata la sfera di interventi, si sono ampliate le facoltà del Ministero e degli Istituti di credito e nello stesso tempo sono aumentate le attese, ma non i fondi. Perché aumentiamo le speranze e non le possibilità di intervento, le facoltà discrezionali e non le disponibilità effettive? Mi sono preoccupato nel vedere che le cifre che corrispondono agli interventi qui previsti sono molto superiori agli stanziamenti. D'altra parte, la legge deve essere approvata. La mia proposta è quella di sopprimere gli articoli 3 e 7. La norma di cui all'articolo 7 è contenuta nelle leggi precedenti, ma è stata inoperante; la modifica contenuta nell'articolo 3 presenterà i pericoli che ho illustrati.

Peraltro sottopongo alla Commissione una proposta subordinata, alla quale potrei aderire solo con una certa titubanza inchinandomi all'urgenza del provvedimento. Potrei accogliere, rinunciando alla mia proposta testé annunciata, un ordine del giorno con il quale la Commissione, udite le mie dichiarazioni e considerata l'urgenza di approvare il disegno di legge, concordi che, tenuto conto delle effettive disponibilità dei fondi, il Ministero procederà - sulla base di criteri prioritari obiettivi - dando precedenza per i crediti alle aziende che hanno avuto una perdita nella produzione lorda vendibile non inferiore al 40 per cento e con precedenza nei contributi ai danni che incidono sulle strutture fondiarie.

Lascio a loro, onorevoli colleghi, giudicare se, nello spirito delle leggi precedenti, può essere aggiunto che sarà assicurata la precedenza ai coltivatori diretti. Ciò ha valore soprattutto politico, ma evidentemente ne terremo conto nelle zone colpite, nelle zone cioè in cui si sono verificati questi danni. Ringrazio, inoltre, gli intervenuti anche se il tempo non mi consente di rispondere a tutti. Posso comunque senz'altro anticipare che alcune raccomandazioni fatte dall'onorevole Imperiale sono suscettibili di essere tradotte in circolari ed istruzioni ministeriali.

Tornando dunque alla legge al nostro esame, la mia proposta formale è quella di emendarla sopprimendo i due articoli n. 3 e n. 7. In via subordinata, però, potrei aderire anche all'ordine del giorno, se questo verrà accettato all'unanimità. Infatti se uno soltanto dei membri della Commissione ponesse una qualsiasi riserva, evidentemente mi troverei costretto ad insistere per l'abolizione dei due articoli citati.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dell'agricoltura per il suo chiaro intervento e, prima di passare all'esame degli articoli, proporrei di considerare la proposta di legge Miceli ed altri come assorbita in questo provvedimento, riservandoci di esprimere le nostre osservazioni su di essa in sede di esame degli articoli. Riepilogando, dunque, le possibilità di scelta sono due: una, primaria, tendente a sopprimere i due articoli, l'altra, subordinata, di presentare un ordine del giorno del tenore già chiarito, che il Ministro accetterebbe se votato, però, ad unanimità dalla Commissione.

SERENI. Se si accettasse quest'ultima proposta, che mi sembra la più logica, si potrebbe evitare di rimandare la legge al Senato ed in questo caso noi rinunceremmo a presentare i nostri emendamenti. Ciò appare desiderabile oltre tutto per quelle ragioni di urgenza sulle quali mi pare che tutti gli intervenuti concordino. Aderiamo pertanto alla proposta subordinata, così da poter dare immediata applicazione al provvedimento.

RADI. Anche il nostro Gruppo aderisce alla proposta di votare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Siamo già d'accordo che tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, data l'unanimità, firmeranno l'ordine del giorno.

AVOLIO. A nome del mio Gruppo - quello del partito socialista di unità proletaria - desidero dichiarare che concordo con la sostanza dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base della discussione il disegno di legge n. 742.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Essendo già stato raggiunto un accordo sul testo da votare, gli emendamenti precedentemente prospettati sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Pertanto porrò successevamente in votazione i vari articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1906, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi

dal 1º marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tale spesa è così ripartita:

Milioni

a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo i della legge 21 luglio 1960, . . . . . . . . . L. 3.000

in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.

b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti . . . . . . .

» 2.000

in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge . . . . . .

» 1.000

in ragione di lire 33 milioni e 333.000per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutvi concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12.

d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate . . . . . . . . . . . . . . . .

» 1.000

in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64 ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-

1968, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti – sulla base di elenchi dai medesimi prodotti – in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 739.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

L'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 è accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

« Nelle stesse zone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.

« I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

L'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

«È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contrbuti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« All'onere di lire 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia

tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli De Leonardis, Leopardi Dittaiuti, Sponziello, Sereni, Loreti ed Avolio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, udite le dichiarazioni del Ministro, e considerata l'urgenza di approvare il disegno di legge n. 742, concorda che, tenuto conto della effettiva disponibilità dei fondi, il Ministero procederà sulla base di criteri prioritari obiettivi, dando la precedenza, per i crediti, alle aziende che hanno avuto una perdita sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 40 per cento e con precedenza, per i contributi, ai danni che incidono sulle strutture fondiarie.

Sarà altresì assicurata la preferenza ai coltivatori diretti ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato all'unanimità).

Gli onorevoli Magno, Sereni, Bo, Ognibene, Villani, Golinelli, Beccastrini, Marras e Antonini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente della Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 742 e della proposta di legge n. 210, nell'approvare il disegno di legge n. 742 recante « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche »;

considerata la necessità di offrire ai coltivatori che siano danneggiati da calamità naturali o avversità atmosferiche possibilità di aiuti adeguati e tempestivi;

rileva l'inadeguatezza della legislazione vigente, che determina crescente apprensione e sfiducia tra i coltivatori, già colpiti dalle conseguenze della crisi agraria ed esposti permanentemente al rischio della grave e sistematica decurtazione di reddito provocata dal maltempo,

invita il Ministro dell'agricoltura e foreste

ad incoraggiare la sperimentazione nella difesa attiva dalla grandine e da altre calamità

attraverso idonee iniziative e finanziamenti, tra cui, innanzitutto, l'aggiornamento della legge 9 giugno 1901, n. 211, e la sollecita stipuiazione della convenzione – tra il suddetto Ministero ed il Consiglio nazionale delle ricerche – per l'ulteriore sviluppo della sperimentazione antigrandine e dello studio dei fenomeni grandigeni;

#### invita il Governo

ad adottare adeguati provvedimenti che – sulla base delle proposte di legge ripetutamente presentate al Parlamento sin dal 1957 – assicurino la soluzione permanente del problema mediante l'istituzione di un Fondo permanente di solidarietà nazionale, col contributo dello Stato ».

Gli onorevoli Armani, Franzo ed altri hanno presentato il seguente, analogo ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 742, relativo alle "Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche "; data la larga aspettativa esistente nel mondo rurale per la sollecita approvazione del provvedimento, non insiste per l'inserimento di modifiche migliorative al testo già approvato dal Senato, invitando però il Ministro dell'agricoltura a predisporre un organico provvedimento legislativo che affronti nella sua interezza il problema delle ricorrenti avversità atmosferiche che così duramente colpiscono l'agricoltura nazionale; provvedimento che tenga presenti le argomentazioni avanzate dalle proposte di legge Bonomi ed altri, n. 294 e n. 295 ».

In sostanza questi due ultimi ordini del giorno hanno trovato una risposta nelle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, laddove egli ha detto che è favorevole ad uno strumento permanente nel campo delle calamità naturali.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Per quanto riguarda il primo di questi due ordini del giorno, in particolare, vale quanto già detto in precedenza
nella mia risposta e precisamente quando si
parlava della costituzione di un Fondo nazionale e di altri stanziamenti. Il mio parere
favorevole va legato al mio intendimento, al
mio impegno di esaminare tutte queste richieste nel quadro della programmazione ed in
modo particolare nel quadro dei fondi della
programmazione, anche se non sono in grado

di dire in questo momento l'entità dei mezzi finanziari da destinare all'agricoltura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Magno ed altri, del quale ho già dato lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Armani, Franzo ed altri, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno a firma dei deputati Magno, Sereni, Bo, Ognibene, Villani, Marras e Beccastrini:

« L'XI Commissione della Camera, considerato che le somme stampate con il disegno di legge n. 742 recante "Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche" sono notevolmente inferiori a quelle occorrenti;

#### invita il Governo

a promuovere idonei provvedimenti finanziari al fine di assicurare la completa applicazione, a favore di tutti gli aventi diritto, delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 742 ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agri*coltura e foreste. Questo ordine del giorno lo posso accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Magno di non insistere per la votazione anche in considerazione del fatto che il Ministro ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

MAGNO. D'accordo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (615).

L'onorevole Franzo ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, Relatore. Onorevoli colleghi, sento innanzi tutto il dovere di fare una pro-

messa. Il Relatore, come è sua abitudine, avrebbe desiderato approfondire lo studio di questo provvedimento con la presentazione anche di cifre e di dati per rendere un quadro abbastanza esatto del tema in discussione. Purtroppo non sono stato nella possibilità materiale di adempiere a questo mio dovere perché il telegramma da me ricevuto contenente la data di convocazione di questa Commissione non faceva menzione dei vari provvedimenti all'ordine del giorno e soltanto quando sono giunto a Roma ho appreso che il disegno di legge in esame era stato incluso tra quelli da esaminare in questa seduta.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Per i dati non si preoccupi, onorevole Franzo, perché sono in grado di esporli.

FRANZO, *Relatore*. In tal caso posso senz'altro entrare nel merito del provvedimento. Tutti, credo, siamo d'accordo nel riconoscere che la legge 25 luglio 1952, n. 949 sia una delle migliori leggi per favorire la risoluzione dei problemi agricoli, anche se ovviamente i fondi sono insufficienti specie per quanto riguarda la meccanizzazione.

Credo sia superfluo ricordare che uno degli obiettivi costanti della politica agraria dei Governi che si sono succeduti, è stato quello di cercare di ridurre l'eccessivo divario esistente tra reddito agrario ed extra agrario. D'altra parte non possiamo non tener conto che la politica agraria tende anche a far fronte al fenomeno irreversibile della riduzione della popolazione agricola e quindi nella misura in cui riusciamo ad eliminare la pletorica popolazione dei campi, aumentiamo il reddito degli imprenditori grazie principalmente all'ausilio della meccanizzazione.

A questo scopo quindi il disegno di legge sottoposto al nostro esame, stanzia un'ulteriore cifra di 10 miliardi di lire all'anno per tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

Debbo anche aggiungere che ho avuto comunicazione del parere della V Commissione in ordine al disegno di legge al nostro esame. Il parere è favorevole, con la raccomandazione che le provvidenze di cui al disegno di legge siano destinate esclusivamente ai contivatori diretti. Ora il disegno di legge dà anche altri indirizzi, mentre il parere raccomanda che le provvidenze siano destinate esclusivamente ai coltivatori diretti. Nella mia qualità di Relatore debbo dire che, la legge n. 949 ha delle attribuzioni che in questo caso dovrebbero essere modificate.

SERENI. La legge prevede già la preferenza per i coltivatori diretti.

FRANZO, *Relatore*. Un conto è la preferenza, un conto è l'esclusività! Senza entrare nel merito, non posso non formulare una riserva per il modo in cui questo parere è stato espresso.

Vorrei poi richiamare l'attenzione su un emendamento che desidero presentare. Con l'articolo 12 della legge sul « Piano verde », la durata dell'ammortamento delle operazioni di credito, effettuate ai termini della legge, è stata elevata, per il periodo di applicazione dello stesso « Piano verde », da 6 a 8 anni per quanto riguarda le opere di irrigazione e da 12 a 20 anni per quanto riguarda la costruzione degli edifici rurali mentre è rimasto invariato il termine di 5 anni per le macchine, nella presunzione che, dopo 5 anni, le macchine vadano cambiate. Ora, con la disposizione transitoria di cui all'articolo 50 della legge sul « Piano verde », è stato previsto che il prolungamento del periodo di ammortamento di cui all'articolo 12 possa essere concesso anche per i contratti di mutui relativi alle operazioni stipulate dal 1º luglio 1960 fino all'entrata in vigore della legge medesima. È evidente che la norma è diretta a proporzionare meglio gli oneri di rimborso alle effettive possibilità finanziarie dei contraenti dei mutui. Senonché, nella pratica, si è constatato che da tale beneficio rimangono esclusi quei finanziamenti riferentesi ad impianti irrigui e ad edifici rurali che, all'entrata in vigore della legge del «Piano verde», non risultavano ancora ultimati e perciò ricadenti sotto la sfera di applicazione dei benefici derivati dal «Piano verde». È chiaro che tra la stipula del contratto di mutuo e la realizzazione delle opere può essere corso un tempo superiore a quello che oggi esiste tra il 1º luglio 1960 e il 25 giugno 1961.

Perciò si ritiene, per ragioni di equità, di estendere la ricordata disposizione di legge ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della legge, purché stipulati prima del 1º luglio 1960. Tale estensione non comporta nuovi oneri a carico dello erario. Avrei, pertanto, formulato come segue l'emendamento:

« L'agevolazione di cui al secondo comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961, n. 454 è estesa ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, ancorché stipulati in epoca anteriore al 1º luglio 1960 ».

Poiché la richiesta, che non comporta oneri finanziari, viene dal mondo rurale ed è stata accolta dagli Ispettorati e dal Ministero dell'agricoltura, prego gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge con l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IMPERIALE. Plaudo all'iniziativa che ha voluto venire incontro al settore della meccanizzazione in agricoltura, che cammina molto velocemente e va ulteriormente potenziato. Questa era una esigenza molto sentita alla periferia, specialmente nell'Italia centrale e meridionale. Fra gli altri obiettivi che noi ci dobbiamo proporre, anche la meccanizzazione è un settore fondamentale che dobbiamo sviluppare, se vogliamo aumentare il reddito e diminuire il costo delle aziende agricole.

Plaudo all'iniziativa anche perché molte pratiche giacenti presso gli Ispettorati della agricoltura, per mancanza di fondi, avevano ottenuto le facilitazioni del mutuo, ma non le ulteriori facilitazioni del prestito. Desidero però fare una raccomandazione al Ministro: che si aumentino questi fondi, riguardanti lo sviluppo della meccanizzazione, in modo adeguato alle effettive richieste delle diverse province italiane, con particolare riguardo al settore della cooperazione. Se si potesse fare una agevolazione particolare per venire incontro a questo settore, sarebbe un'ottima cosa, perché noi dobbiamo puntare proprio verso il settore della cooperazione.

Anche l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore mi sembra quanto mai opportuno: esso riguarda una esigenza particolarmente sentita dalle province e dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Desidero presentare ed illustrare un emendamento che tiene conto del parere della Commissione Bilancio. Noi siamo d'accordo con questo disegno di legge, a condizione che all'articolo 1 si aggiungano le parole: « a favore di imprese proprietà coltivatrici e di cooperative agricole ». Ci sembra questo il modo migliore per accogliere il suggerimento della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che il parere della Commissione Bilancio è favorevole, anche se contiene una raccomandazione. Ripeto che si tratta di una raccomandazione, non della richiesta di una modifica, né di un parere condizionato.

OGNIBENE. Chiedo se non sia opportuno adottare anche per questo provvedimento la procedura già adottata per il disegno di legge n. 742: approvare cioè la legge nel suo testo presentando nel contempo un ordine del giorno della Commissione che impegni il Governo, nella utilizzazione di questi finanziamenti,

a riservarli esclusivamente alle imprese a proprietà coltivatrici ed alle cooperazioni agricole. Diversamente si continuerebbe a seguire la linea tradizionale che, essendo messa in discussione da parte dello stesso Governo, mi sembra logico abbandonare.

DE LEONARDIS. Dalle conclusioni della conferenza del mondo rurale dell'agricoltura si evince che i tipi di azienda che devono essere favoriti sono due: l'azienda familiare e quella industrializzata. Questo dovrebbe indurre il legislatore a trovare i mezzi necessari per poter industrializzare sia le proprietà familiari che le altre. Noi siamo chiaramente orientati verso le conclusioni della conferenza del mondo rurale dell'agricoltura ed agiamo in ossequio a queste considerazioni. Se accettassimo gli emendamenti preannunciati da parte comunista non so quali conseguenze si avrebbero sulla fabbricazione e sulla vendita delle macchine.

Un'ultima osservazione sulla competenza della Commissione. È bene chiarire che le Commissioni finanziarie devono esprimere giudizi solo sul contenuto finanziario dei provvedimenti al loro esame. Per quanto riguarda il merito, abbiamo il dovere, noi, di custodire, in maniera gelosa, la nostra competenza. Se commissari di altre Commissioni vogliono esprimere un qualche parere devono farlo venendo nella sede della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Desidero ricordarle, onorevole De Leonardis, che nel caso specifico si tratta semplicemente di un parere favorevole e non vincolante. Anche dalla formula nella quale il parere è stato trasmesso si evince ciò.

LEOPARDI DITTAIUTI. Poiché facciamo riferimento ad una legge, la n. 949, che già contempla un preciso ordine di priorità con preferenza per i coltivatori diretti rispetto agli altri, mi sembra del tutto superfluo fare un ulteriore riferimento, così come superfluo è stato, a mio avviso, l'ordine del giorno votato per il disegno di legge precedente. Entrando nel merito della proposta comunista, mi pare che quando si raccomanda al Ministero di operare esclusivamente a favore dei coltivatori diretti in sostanza non si intende fare una raccomandazione, ma addirittura formulare un impegno, qualora il Ministero detta raccomandazione accettasse. Inoltre in questo momento, anche nel caso in cui avanzassero dei fondi, il Ministero non avrebbe la possibilità di operare a favore di altre aziende.

Circa le affermazioni dell'onorevole De Leonardis a proposito della situazione della meccanizzazione, bisogna dire che, come tutti sanno, in questo periodo le trasformazioni sono velocissime, tanto è vero che tutte le aziende, sia piccole che grandi, tendono alla meccanizzazione. Esistono diversi tipi di macchine: alcuni di essi vengono adottati dalle grandi aziende, mentre altri sono adottati dalle piccole aziende e soprattutto dalle aziende familiari. Occorre, quindi, fare molta attenzione al problema altrimenti si correrà il rischio di mettere in crisi anche il settore delle costruzioni meccaniche.

SERENI. L'argomento addotto dal collega onorevole De Leonardis non mi pare convincente. Non voglio discutere sul merito e su ciò che ha dichiarato la conferenza nazionale del mondo rurale dell'agricoltura, né tanto meno su quello che comporta l'impegno di programma dell'attuale Governo.

La proprietà familiare, come la si chiama con un termine non molto chiaro che non ci piace molto, in sostanza equivale alla azienda industrializzata. Diamo per scontato che questi siano stati gli impegni della conferenza nazionale del mondo rurale dell'agricoltura e dell'attuale Governo; ma ciò non significa affatto che i finanziamenti governativi debbano andare a favore dell'azienda industrializzata. L'azienda, in linea di principio, si riconosce molto chiaramente. Alla conferenza nazionale del mondo rurale dell'agricoltura si è constatato che l'impresa industrializzata dal punto di vista economico, ma non sociale, può dare contributi importanti, ma ciò non significa che gli impegni finanziari pubblici debbano andare a favore di questo tipo di impresa.

DE LEONARDIS. Onorevole Sereni, le mie argomentazioni trovano una valida conferma nel dettato dell'articolo 44 della Costituzione.

SERENI. Non mi pare che sia così. L'articolo 44 fa riferimento esclusivamente alla proprietà. Nel caso nostro si tratta di impresa e non di proprietà. I due concetti di proprietà e di impresa sono differenti e ben distinti, onorevole De Leonardis, e non credo che possa esistere giurista che voglia confondere la proprietà con l'impresa. In questo caso il soggetto dell'attività agricola non è la proprietà, ma l'impresa.

Per ciò che riguarda il problema della preferenza penso che esista la possibilità di modificare la legge. Come è stato fatto in occasione della discussione del precedente provvedimento, anche qui, attraverso un ordine del giorno – come è stato proposto da qualcuno – se non proprio attraverso un

emendamento, si può affermare il principio in virtù del quale fino alla concorrenza dei fondi si dà la precedenza, che è una cosa ben distinta dalla preferenza, di cui parla la legge.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei fornire un chiarimento su questo punto.

Devo innanzitutto dire che le argomentazioni dell'onorevole Sereni mi hanno colpito. Se ho ben capito, egli tende a dare parità di condizioni. Io desidero precisare che all'agricoltura noi riconosciamo una precedenza ben chiara e precisa e che la legge è destinata soprattutto alle aziende familiari proprio perché noi crediamo in esse e noi vogliamo che diventino sempre più efficienti.

Questo è lo scopo della legge ed io veramente mi sentirei titubante a sancire una esclusione. Poiché il Governo intende la preferenza in maniera sostanziale e non astrattamente, qualora i fondi siano insufficienti, non c'è dubbio che noi dobbiamo dire in modo chiaro, e quindi in modo controllabile e preciso, di dare la preferenza alle aziende familiari.

Come si sa questa legge per buona parte è destinata ai prestiti per l'acquisto di macchine agricole, ma dovrebbe anche servire per la concessione di mutui per la costruzione di edifici rurali. In passato, molto spesso, la proprietà coltivatrice ha preferito dare la precedenza a questa ultima esigenza perché, dal punto di vista immediato, si trattava di un investimento economicamente più produttivo.

Vorrei riportare il problema nel suo giusto alveo, onorevoli colleghi. Noi siamo impegnati dalla legge, ripeto, in modo preciso a dare la precedenza nella destinazione di questi fondi alle imprese familiari mentre, se si accettasse il principio della preferenza, esso potrebbe diventare posizione di esclusività qualora i fondi fossero inadeguati. Mi sentirei veramente in difficoltà a sancire un principio che non è nello spirito della legge. Nello stesso tempo noi intendiamo rivolgere agli imprenditori l'invito di proseguire non soltanto sulla strada del progresso economico, ma anche su quella di una visione sociale ed umana sempre più avanzata. In questo senso devo dire come Ministro dell'agricoltura in particolare, che avrei preferito che una Commissione finanziaria non si fosse fatta carico dei problemi di fondo.

E vorrei assicurare la Commissione finanziaria che i problemi di politica agraria specialmente quelli di questo tipo sono ben presenti all'attenzione del Ministro dell'agricoltura.

MAGNO. Noi non siamo contrari in linea di principio a questo provvedimento ma desideriamo fare alcune riserve su certi aspetti della meccanizzazione agricola che io considero deteriori. Gli interventi a favore dell'acquisto massiccio di macchine spesso altro non significa se non un incoraggiamento alla conservazione di coltivazioni cerealicole a tipo estensivo. Tanto per fare un esempio una delle cause della lentezza della trasformazione e della riconversione nel Tavoliere delle Puglie è proprio da ricercare nel fatto che si è intervenuti con incentivi laddove sarebbero stati più opportuni, per così dire, dei « disincentivi ». E parecchi cerealicoltori hanno potuto così conservare la loro posizione mentre sarebbe stato più opportuno operare delle conversioni.

Ecco perché non possiamo essere favorevoli a questo provvedimento e dobbiamo insistere perché gli stanziamenti siano dati a favore dei coltivatori diretti e alle cooperative agricole e non anche ai grandi agrari.

DE LEONARDIS. Con questa affermazione si rischia di uscire dall'ambito del disegno di legge per entrare nel vasto campo delle linee generali di politica agraria perseguita dal Governo.

MAGNO. L'esodo rurale è dovuto a gran parte alla meccanizzazione.

DE LEONARDIS. Io credo che sia proprio il contrario! È l'esodo che ha imposto la meccanizzazione!

FRANZO, *Relatore*. Il Relatore ha poco da aggiungere a quanto è stato detto.

Per quanto riguarda la proposta di modificare la legge n. 949 mi sembrano valide le considerazioni del Ministro nel senso che una modifica di quella legge non appare opportuna anche perché è stata sempre accordata la preferenza alle imprese familiari.

Per quanto riguarda le riserve dell'onorevole Magno a proposito delle macchine agricole posso dire che esse mi sembrano superflue perché con legge a parte è stato già stanziato un fondo per la meccanizzazione in agricoltura.

Per tutte queste considerazioni sarei di avviso di approvare il provvedimento come è, pure accogliendo parzialmente le considerazioni del collega Ognibene nel senso di riservarci l'opportunità di riesaminare in prosieguo il problema in rapporto ad una eventuale modifica della legge sulla base delle mutate esigenze.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevole Presidente,
mi dichiaro a disposizione della Commissione
per ogni informazione che su questa o su
analoghe materie possa ritenersi utile. Anzi,
mi riservo in modo esplicito di farlo allorquando in base al « Piano verde » dovrò presentare una relazione al Parlamento.

PRESIDENTE. Gradirei, onorevole Ministro, quando ce ne sarà l'opportunità, che fossero rese note alla Commissione le cifre relative all'applicazione di questo provvedimento.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Questo è un provvedimento tipicamente finanziario in quanto sancisce un'integrazione per fondi già previsti da altra legge. Con la legge del 1952 e successive avevamo a disposizione un fondo di 185 miliardi. Poiché trattasi di un fondo a rotazione ciò ha consentito di impiegare anche i rientri e gli interessi maturati e quindi la possibilità di operazioni per un totale di 396 miliardi, con un'incidenza veramente positiva nel campo dell'agricoltura. Questi fondi sono stati così ripartiti: il 58 per cento a favore della meccanizzazione; il 2,5 per cento a favore di piccoli impianti irrigui e il 40 per cento a favore di edifici rurali.

SERENI. A che periodo si riferisce?

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto riguarda gli ultimi due anni le macchine acquistate sono state 85 mila; per quanto concerne gli edifici rurali la spesa è stata di 23 miliardi, mentre per gli impianti irrigui si sono spesi circa 760 milioni. E credo che questa legge ha consentito di porlare al settore agricolo dei mezzi finanziari che attraverso il sistema del credito bancario non sarebbero mai affluiti. Insomma, da un lato noi cerchiamo di incrementare la produzione complessiva e dall'altro cerchiamo di evitare incentivi eccessivamente settorializzati.

Nel quadro di una certa politica agricola del passato la produzione del grano, ad esempio, era vista quasi come un segno di progresso mentre oggi il progresso può consistere talvolta anche nell'allevamento. E del resto le macchine non sono state soltanto dei trattori ma vi sono state moto-coltivatrici, operatrici semoventi, trainate, ecc.

L'altro aspetto riguarda una realizzazione a cui dobbiamo assolutamente puntare: l'unità di lavoro deve rendere sempre più; dobbiamo fare in modo che, da un lato, gli agricoltori lavorino di meno e che, dall'altro, la stessa quantità di lavoro renda di più. Tutto ciò che sono venuto esponendo è in perfetta linea con la politica nella quale crediamo; e d'altra parte non credo che possa essere criticato l'obiettivo di vedere il lavoratore lavorare di meno e, per contro, vedere il suo lavoro rendere di più. E per questo che ci ispiriamo ai criteri che ho or ora esposti. Perciò raccomando l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento che è stato proposto, emendamento che tra l'altro inserisce un elemento di uguaglianza di trattamento.

Per quanto riguarda la questione specifica, dichiaro a nome del Governo che accetto la raccomandazione fatta dalla Commissione Bilancio; l'accetto come raccomandazione, senza affrontare problemi giuridici. La Commissione Bilancio ha ritenuto che, in conseguenza della limitatezza dei fondi, si potesse non accogliere in pieno le domande dei coltivatori. Ho però la speranza che si possa guardare in modo più ampio; posso dire che uno dei miei obiettivi è di spingere alcune grosse aziende (e in modo particolare gli enti morali) o a disfarsi del loro patrimonio o a renderlo efficiente. Quindi, accetto la raccomandazione della Commissione Bilancio. Con questa precisazione, rinnovo la preghiera di approvare il disegno di legge con l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 1-bis proposto dal Relatore e accolto dal Ministro:

« L'agevolazione di cui al secondo comma dell'articolo 50 della legge 2 giugno 1961,

n. 454, è estesa ai mutui entrati in ammortamento posteriormente all'entrata in vigore della predetta legge ancorché stipulati in epoca anteriore al 1º luglio 1960 ».

Lo pongo in votazione, salvo a stabilirne la collocazione in sede di coordinamento.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

« Alla spesa di lire 10 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

MAGNO. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di ritirare l'emendamento, avendo il Ministro dichiarato di accettare la raccomandazione della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

#### Sull'ordine dei lavori.

CERUTI CARLO. In conseguenza del disastro provocato dalla diga del Vajont, il servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ha ordinato ad un consorzio di bonifiche di ridurre l'invaso della diga del Molato da 12 milioni a un milione di metri cubi, costringendo un'intera zona di più di 4 mila ettari a dover completamente convertire in asciutti i suoi ordinamenti produttivi, che sono irrigui. Faccio presente che oltre il 95 per cento delle proprietà in quella zona sono costituiti da piccole aziende coltivatrici. Insieme con altri colleghi della mia parte, ho presentato una proposta di legge per un intervento di carattere eccezionale, chiedendo l'urgenza. Siccome la proposta di legge richiede un nuovo unpegno di carattere finanziario, vorrei pregare il Presidente della Commissione Agricoltura, con la solidarietà di tutti i colleghi, di rivolgere invito alla Commissione Bilancio perché la proposta di legge in questione sia presa subito in esame; e vorrei pregare, poi, il Ministro dell'agricoltura di muovere i necessari passi presso il Ministero del tesoro

perché il provvedimento sia varato il più presto possibile, non essendo possibile passare da un anno all'altro da un ordinamento irriguo ad un ordinamento asciutto, a meno che non si voglia ridurre alla miseria una delle plaghe più fertili della provincia.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Ceruti che la Presidenza si farà carico di segnalare l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

Votazione segreta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (742):

« Autorizzazione di spesa a favore del fondo di rolazione previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (615):

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 742 la proposta di legge n. 210 risulta assorbita e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Antonini, Armani, Beccastrini, Bo, Ceruti Carlo, D'Alessio, De Leonardis, Fornale, Franzo, Gerbino, Golinelli, Imperiale, Leopardi Dittaiuti, Loreti, Magno, Mengozzi, Ognibene, Pala, Pennacchini, Prearo, Radi, Romagnoli, Sereni, Truzzi e Villani.

La seduta termina alle 13,10.

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI